

----- STATUTO -----

----- FONDAZIONE "DOPO DI NOI ONLUS" -----

----- Art. 1 - Costituzione e sede -----

Su iniziativa dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco di Sotto, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaigne, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci, della AUSL 11 di Empoli, dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di Empoli, dell'Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo, dell'Associazione Senza Barriere di Castelfiorentino, dell'Associazione per l'Assistenza agli Handicappati Psicofisici, delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, della Misericordia di Empoli, della Pubblica Assistenza di Montelupo, della Pubblica Assistenza di Limite, della Pubblica Assistenza di Montopoli, Misericordia di Montelupo, Associazione Centro Accoglienza disabili "Il Girasole Gavena" di Cerreto Guidi, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e del Credito Cooperativo di Cambiano, Sig. Loriani Bagnoli di Empoli, Sig. Bruno Berni di Vinci, Sig. Pietro Ciampolini di Empoli, dei Sigg.ri Foresto Mostardini di Empoli, Elena Mostardini di Empoli e Lucia Mostardini di Empoli, Stefano Mancini di Empoli è costituita la "Fondazione Dopo di Noi Onlus", avente sede in Empoli. -----

In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". -----

----- Art. 2 - Scopi -----

La Fondazione non ha scopo di lucro. -----


Essa ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di tutela, integrazione e solidarietà sociale, operando a beneficio di persone svantaggiate con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La Fondazione persegue le proprie finalità anche a favore di quei disabili i cui genitori o familiari sono impossibilitati ad occuparsi della loro cura, così come in favore di soggetti disabili in caso di morte dei genitori. La Fondazione intende rappresentare un punto di riferimento costante per dette persone, al fine di assicurare loro un'adeguata assistenza, morale, giuridica, nonché un'idonea soluzione residenziale in modo che esse possano avere una vita dignitosa e il più possibile serena. -----

La Fondazione svolge la propria attività anche a beneficio di specifiche e determinate persone, disabili o svantaggiate, che provvedano o provvederanno al conferimento di patrimoni e con le quali la Fondazione potrà stipulare anche appositi contratti. L'attività della Fondazione è, comunque, erogata in favore delle persone appartenenti alle indicate e/o ad altre categorie svantaggiate indipendentemente dal conferimento da parte loro di patrimoni o altre utilità in favore della Fondazione. -----

Rientra nelle facoltà della Fondazione valutare caso per caso la possibilità di accogliere le singole richieste di persone che appartengono alle indicate e/o ad altre categorie svantaggiate. -----

Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale la Fondazione provvede con ogni idonea attività a favore di persone disabili o comunque svantaggiate, tra cui: -----

- promuovere e tutelare i diritti delle persone disabili o comunque svantaggiate;
- patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, curare in proprio o per conto altrui, direttamente oppure con o tramite altri, anche convenzionandosi con en-



ti pubblici e privati, soluzioni residenziali o semi-residenziali, case famiglia, comunità alloggio, residente protette, soggiorni vacanza, in favore dei soggetti per i quali svolge la propria attività; -----

- assumere incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile e successive modifiche ed integrazioni; -----

- promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, collaborare in ricerche scientifiche ed istituire borse di studio; -----

- amministrare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare, ricevere in donazione, eredità, legato, beni mobili e immobili, impianti e attrezzature, materiali e quant'altro necessario o utile per lo svolgimento della propria attività; -----

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; -----

- stipulare contratti o convenzioni con privati o enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti; -----

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini; -----

- compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente. In particolare e tra l'altro per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, oppure ricevere, anche per donazione, testamento, legato, anche assistiti da un onere o modo, o mediante istituzione di trust, per atto tra vivi come a causa di morte, nonché per istituzione fedecommissoria, patrimoni, singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o di terzi. La Fondazione potrà, altresì, obbligarsi, in corrispettivo all'alienazione di immobili o all'attribuzione di altri beni, a fornire all'altra parte o a terzi vitto, alloggio e assistenza per tutta la durata della vita in relazione ai bisogni ed alle condizioni sociali del beneficiario;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualunque titolo posseduti; -----

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative volte al perseguimento degli scopi della Fondazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 460/97. --

#### **Art. 3 - Ambito di operatività** -----

La Fondazione opera nel territorio della Regione Toscana. -----

#### **Art. 4 - Patrimonio** -----

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo. -----

Il patrimonio è costituito: -----

- dai beni, immobili e mobili, e dalle somme conferite dai fondatori ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti; -----

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori. E' fatto salvo l'obbligo di

provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. -----

**Art. 5 - Fondo di gestione** -----

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti risorse: -----

- dei redditi derivanti dal patrimonio; -----
- dei redditi derivanti dalle attività svolte; -----
- dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e privati non espressamente destinati all'incremento del patrimonio. -----

Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

**Art. 6 - Partecipanti alla Fondazione** -----

I partecipanti alla Fondazione si dividono nelle seguenti categorie: -----

- a) Partecipanti Fondatori; -----
- b) Partecipanti Benemeriti; -----
- c) Partecipanti Sostenitori; -----
- d) Partecipanti Beneficiari. -----

**Art. 7 - Partecipanti Fondatori** -----

Rientrano nella categoria dei Partecipanti Fondatori i soggetti pubblici e privati che hanno avviato, partecipato o contribuito a realizzare la Fondazione e che risultano menzionati nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. -----

Possono essere equiparati ai Partecipanti Fondatori ai fini dell'applicazione di cui all'art. 9 dello Statuto e a seguito di delibera adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto medesimo. -----

**Art. 8 - Partecipanti Benemeriti** -----


Rientrano nella categoria di Partecipanti Benemeriti i soggetti pubblici e privati di qualsiasi natura e specie che contribuiscano al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Rientrano in questa categoria anche coloro che prestino un'attività professionale continuativa di particolare rilievo a favore della Fondazione o apportino al patrimonio della Fondazione beni materiali o immateriali aventi le caratteristiche e il valore determinato dal Consiglio di Amministrazione annualmente con propria deliberazione. I Partecipanti benemeriti infatti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. -----

**Art. 9 - Partecipanti Sostenitori** -----

Rientrano nella categoria di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private che contribuiscano al fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

**Art. 10 - Partecipanti Beneficiari** -----

Rientrano nella categoria dei Partecipanti Beneficiari tutto coloro che direttamente o per il tramite dei loro rappresentanti o assistenti legali (es. tutori, cura-



tori, amministratori di sostegno) ricevono assistenza dalla Fondazione. -----

#### **Art. 11 - Domanda di ammissione** -----

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria di partecipanti cui si intende essere ammessi, e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione approvati dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. L'ammissione si perfeziona con il versamento del contributo. -----

#### **Art. 12 - Cessazione della qualifica di partecipante** -----

La qualifica di partecipante si perde per morte, recesso, esclusione e, per quanto riguarda gli enti, scioglimento e/o sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale. -----

In ogni caso il partecipante uscente o gli eredi del partecipante defunto non avranno alcun diritto sul fondo di gestione e/o di dotazione della Fondazione; i contributi al fondo di gestione e/o di dotazione sono pertanto a fondo perduto. L'esclusione di un partecipante può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi nascenti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa: -----

- mancato versamento del contributo; -----
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione. -----

L'esclusione di partecipanti diversi dalle persone fisiche può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei casi seguenti, qualora essi determinino la perdita in capo all'ente e/o ai suoi rappresentanti, delle caratteristiche di prestigio sociale, onorabilità o moralità: -----

- trasformazione, fusione e scissione; -----
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo; -----
- ricorso al mercato del capitale di rischio. -----

La delibera di esclusione va comunicata all'interessato per e-mail certificata o comunque con strumenti tali che ne garantiscano l'avvenuta ricezione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il partecipante potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di riesaminare la deliberazione. L'esclusione ha effetto scaduto detto termine o, in caso di riesame, dal ricevimento della nuova deliberazione da parte dell'interessato. -----

I partecipanti possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte. -----

Il recesso va comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri la provenienza della comunicazione dall'interessato; esso ha effetto immediato. -----

Resta fermo che gli originari fondatori indicati nell'art. 1 del presente statuto non potranno recedere dalla Fondazione. -----

#### **Art. 13 - Organi** -----

Gli organi della Fondazione sono: -----

- il Consiglio Generale; -----
- l'Assemblea dei Partecipanti Benemeriti e Beneficiari; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente della Fondazione; -----

- il Seg  
- il Col  
**Art. 14**  
Il Con  
stitutiv  
pa con  
meriti  
I Fond  
dell'en  
effettu  
tanza c  
**Art. 15**  
Il Con  
dal pre  
to, le p  
Il Con  
garant  
nanzia  
Inoltre  
- indic  
- nomi  
- verifi  
requisi  
- stabi  
posizio  
dazion  
- esam  
- espr  
Consig  
- decis  
**Art. 16**  
Il Con  
meno  
gliene  
L'avvi  
ne, no  
mand  
al dor  
presso  
media  
Nel c  
memb  
ga pas  
Il Con  
della r  
cazion  
Salvo  
gioran  
Per le  
ri è ric

- il Segretario Generale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 14 - Consiglio Generale - Composizione**

Il Consiglio Generale è composto dai Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente. Al Consiglio Generale partecipa come membro effettivo il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti Beneficenti e Beneficiari, dal momento in cui verrà nominato.

I Fondatori enti, pubblici o privati, sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso. La designazione dei componenti del Consiglio Generale è da effettuarsi nell'interesse esclusivo della Fondazione e non comporta rappresentanza degli enti cui appartengono i soggetti dai quali provengono.

#### **Art. 15 - Competenze del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale, nel rispetto della volontà dei fondatori e nei limiti fissati dal presente Statuto nonché dall'atto costitutivo, indica i programmi di intervento, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati.

Il Consiglio Generale esprime la volontà dei fondatori ed esercita un ruolo di garante del buon andamento dell'amministrazione e delle scelte gestionali e finanziarie effettuate dalla Fondazione.

Inoltre, esso ha il compito di:

- indicare gli indirizzi generali e le strategie della Fondazione;
- nominare due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione la ricorrenza dei requisiti e delle incompatibilità;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 6 possano assumere posizione equiparabile a quella dei fondatori e approvarne l'ingresso nella Fondazione;
- esaminare i documenti programmatici annuali e pluriennali;
- esprimere pareri su atti ed operazioni sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
- decidere su ogni altra materia per legge rimessa alla competenza dei Fondatori.

#### **Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Generale**

Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti.


L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve essere spedito, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, ed è, inoltre affisso, presso la sede della Fondazione; in caso di urgenza la comunicazione avviene mediante telegramma o telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Nel caso di impossibilità ad intervenire ad una riunione del Consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Non è previsto limite di delega passiva.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione dell'ingresso dei nuovi fondatori è richiesto il voto di almeno due terzi dei membri.



Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio generale assiste il Segretario generale, o in sua mancanza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

#### **Art. 17 – Assemblea dei Partecipanti Benemeriti e Beneficiari**

L'assemblea dei Partecipanti Benemeriti e Beneficiari è costituita da tutti i Partecipanti Benemeriti e da tutti i Partecipanti Beneficiari.

L'assemblea:

- formula pareri e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi;

- nomina 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, con e-mail o altro mezzo che assicuri il ricevimento della comunicazione, spedita con almeno quindici giorni di preavviso. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente convocata e idonea a deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, qualora vi sia la presenza di tutti i suoi membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. L'assemblea si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti stessi. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle assemblee delle società per azioni.

#### **Art. 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto di sei o nove membri, di cui due terzi nominati dal Consiglio Generale e un terzo nominato dall'assemblea dei Partecipanti Benemeriti e dei Partecipanti Beneficiari nel momento in cui si costituisce. Nelle more della costituzione dell'assemblea dei rappresentanti dei beneficiari, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito a seguito della nomina da parte del Consiglio Generale dei membri di propria competenza. Il numero esatto dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà determinato dal Consiglio Generale in occasione della nomina.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora prima del compimento del periodo suddetto sopraggiunga la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2, il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento di detto periodo.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso.

#### **Art. 19 - Requisiti di professionalità**

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti

di professionalità, appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati. -----

#### **Art. 20 - Poteri del Consiglio di amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. -----

In particolare provvede a: -----

- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale, i programmi annuali e pluriennali dell'attività, nonché la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di gestione; -----
- individuare le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività; -----
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili; -----
- approvare gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione, ivi comprese le norme relative all'organico ed il trattamento del personale; -----
- deliberare le modifiche statutarie; -----
- nominare e revocare il Presidente, il Segretario Generale e i componenti del Collegio dei Revisori; -----
- assumere l'eventuale personale dipendente e gestire i rapporti di lavoro; -----
- deliberare in ordine all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art. 21. -----

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte. -----

#### **Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre, nonché straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri. -----

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la comunicazione avviene mediante telegramma o telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. -----

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale, o in sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario. -----

#### **Art. 22 - Presidente** -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, determinandone le at-

tribuzioni. -----

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale, svolgendo in tale ambito funzioni di ordine necessarie al regolare svolgimento delle riunioni. Convoca e presiede, inoltre, il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. -----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. -----

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. -----

In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il membro più anziano del consiglio di amministrazione. -----

Il Presidente concorre con il Consiglio di amministrazione ad attuare le linee di indirizzo definite dal Consiglio generale. -----

#### **Art. 23 - Collegio dei Revisori dei conti** -----

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri scelti dal Consiglio di amministrazione al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. -----

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. -----

Il Collegio resta in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto ad alcun compenso. -----

#### **Art. 24 - Segretario Generale** -----

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. -----

Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. -----

E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire al Segretario Generale un compenso per l'attività svolta. -----

Il Segretario Generale concorre con il Consiglio di Amministrazione ad attuare le linee di indirizzo definite dal Consiglio generale. -----

#### **Art. 25 - Esercizio finanziario e bilancio** -----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun



anno. -----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a formare il bilancio d'esercizio osservando tutte le prescrizioni di legge e di corretta contabilità. -----

Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori in ordine alla gestione e all'attività svolta, nonché dal rapporto redatto dal collegio dei revisori dei conti. -----

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. -----

#### **Art. 26 - Trust** -----

Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee e in operazioni di trust funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a rendere evidente l'estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee. -----

#### **Art. 27 - Scioglimento della Fondazione** -----

La fondazione non ha durata determinata. -----

Il Consiglio di amministrazione delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti in carica, l'estinzione della Fondazione nel caso in cui lo scopo sia divenuto, per qualsiasi causa, impossibile o di scarsa utilità o in caso di insufficienza del patrimonio. -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di amministrazione: -----

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio della Fondazione; -----

- determina le modalità di devoluzione dei beni residui esaurita la liquidazione. -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà comunque devoluto ad altra o altre Fondazioni o enti non lucrativi che perseguano le medesime finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96. -----

E' esclusa ogni ipotesi di trasformazione ai sensi dell'art. 28 c.c. -----

#### **Art. 28 - Clausola arbitrale** -----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. -----

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. -----

La sede dell'arbitrato sarà Empoli. -----

#### **Art. 29 - Norme residuali** -----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. -----

Firmato: -----

Luigi Lotti -----

Dott. Daniele Muritano Notaio -----